

REATI SESSUALI: PATROCINIO GRATUITO A PRESCINDERE DAL REDDITO

A CURA DELLA DOTT.SSA GIULIANA CASELLA

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2021 ha dichiarato infondata la questione d'incostituzionalità della norma che prevede il patrocinio gratuito per le vittime di violenza sessuale a prescindere dal reddito, per sostenere le vittime ed incoraggiarle a denunciare.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n.115/2002, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, nella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione a più riprese *“determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1 e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice”*.

Per il GIP del Tribunale di Tivoli, la disposizione viola il principio di uguaglianza e contrasta con il principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione, la quale dispone che *“sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”*. Facendo altresì presente come *“nella giurisprudenza costituzionale è frequente il riferimento al generale obiettivo di limitare le spese giudiziali cercando di trovare un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”*.

La Corte Costituzionale si sofferma, in particolare, sulla questione di sindacabilità delle scelte del legislatore chiarendo che, riconoscere il patrocinio a spese dello Stato alle vittime di reati sessuali a prescindere dalla loro situazione reddituale sia una scelta dovuta, non solo alla tutela della fragilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima ma tende a garantire al massimo il venire alla luce di tali reati, rimarcando la scelta del legislatore di prestare maggiore attenzione ai reati di natura sessuale perpetrati in danno di donne e bambini. La Consulta considera la scelta del legislatore un chiaro indirizzo per dare loro un aiuto *“concreto”*, sottolineando che anche in altri casi il legislatore ha riconosciuto il patrocinio gratuito a prescindere dalle condizioni reddituali e chiarendo che, l'accesso al gratuito patrocinio anche a chi può permettersi di sostenere le spese di giustizia sia una chiara finalità di presidiare altri valori costituzionalmente garantiti.